



ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 40 Del 29-12-2020

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO 2020 - DELIBERA DI ASSEMBLEA ATA 3 MACERATA N. 2 DEL 22/05/2020
--

L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di dicembre, alle ore 19:00, presso il Teatro Comunale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, in sessione Straordinaria, in Prima convocazione, in seduta Pubblica.

Fatto l'appello nominale, risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

SANTINELLI MATTEO	P	LUCIANI DOMENICO	A
BERNASCONI ANDREA	P	SIMONELLI LUCA	A
CUCCIOLETTA DANIELA	P	MATTEUCCI MATTEO	P
MITILLO GIANLUCA	P	TEDESCHI LUIGI	P
ACCIARRESI ROBERTO	P	GIUSTOZZI ANDREA	P
DAMIANI DANILA	P		

Assegnati n. 11
In carica n. 11

Presenti n. 9
Assenti n. 2

Assistono alla seduta quali Assessori esterni i Sigg.

ESPOSITO ANTONIO ANGELO	P
FLORA GIUSEPPE	P

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale DE ANGELIS STEFANO.
Constato il numero legale degli intervenuti, il Sindaco SANTINELLI MATTEO in qualità di Presidente dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori Sigg.:
ACCIARRESI ROBERTO
MATTEUCCI MATTEO
GIUSTOZZI ANDREA

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Prot. N. 355

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Petriolo è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, ossia l'ATA Rifiuti ATO3 Macerata, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Richiamate le deliberazioni di ARERA n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, n. 158 del 05/05/2020, riportante misure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all'emergenza sanitaria e la determinazione della medesima Autorità n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

Tenuto conto delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali, che hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e validazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall'introduzione con decorrenza 2020 delle nuove regole fissate dall'ARERA;

Tenuto conto che:

- l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Tenuto conto che ai fini della determinazione delle tariffe:

- è stato adottato il D.P.R. 158/1999 recante il Regolamento di attuazione del metodo normalizzato per il passaggio dalla tariffa di cui al D.lgs. 22/1997;
- è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo le disposizioni del D.P.R. 158/1999;
- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed i relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alla quantità di rifiuti conferiti al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in

modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività;

Evidenziato che, per applicare le tariffe conformi al criterio “chi inquina paga”, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652 dell’articolo 1 della citata Legge n. 147/2013;

Rilevato come il Comune di Petriolo si sia valso nella definizione delle tariffe TARI del disposto dell’art.1 c. 652 della Legge 27/12/2013 n.147;

Rilevato che il comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e “nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti”, di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

Preso atto che, in adesione al metodo suddetto, “le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”; Visto, altresì, l’art. 57-bis del D.L. n. 124/2019 e s.m.i., che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652; Considerato che, per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

Preso atto che è possibile semplificare ulteriormente i calcoli delle tariffe TARI tralasciando di considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, riferiti alle utenze domestiche;

Verificato che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall’applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

Atteso che l’articolo 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

Rilevato che le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 confermano l’utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;

Rilevato, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, pur con la possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

Dato atto che la superficie assoggettabile al tributo “è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”;

Ritenuto, dunque, che anche con il MTR i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media; Richiamato dall'art. 57 bis, comma 1, L. 26 ottobre 2019, n. 129, il quale, attraverso una modifica dell'articolo 1, comma 652, della legge n. 147/2013, ha prorogato la possibilità per i comuni di utilizzare il metodo semplificato nella determinazione delle tariffe della TARI, della c.d. tariffa monomia;

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell'anno 2020, determinate con atto di Consiglio Comunale n.20 del 20/07/2020 sulla base del Piano Finanziario anno 2019 in attesa della validazione da parte dell'ente competente ATA Rifiuti ATO3 Macerata così come previsto dal D.L. n. 18 del 17/03/2020 art. 107 comma 5 “*I comuni possono in deroga all'art. 1 comma 654 e 683 della legge 27/12/2013 , 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020*”;

Rilevato che in data 22 maggio 2020 con propria Determinazione n. 2/2020 il competente Ente di Governo dell'ambito, ATA Rifiuti ATO 3 Macerata, ha validato il piano finanziario del servizio integrato dei rifiuti per l'anno 2020 (*Allegato A*) comunicandolo al Comune tramite PEC in data 29/05/2020 Prot. n. 3024 dal quale emergono costi complessivi per l'anno **2020** di € 195.873,00, così ripartiti:

COSTI FISSI € 67.276,00

VARIABILI € 128.597,00

Considerato che in sede di determinazione delle tariffe al costo di cui sopra, va sottratto l'importo al netto delle detrazioni pari a € 5.495,00 relativo al costo della gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali ed altro, a norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147, arrivando così a dovere coprire con le entrate tariffarie l'importo complessivo di € 190.378,00;

Preso atto di uno scostamento pari ad una percentuale del 5,55 % di costi maggiori per l'anno 2020 in riferimento ai costi 2019;

Ritenuto opportuno ripartire il maggior costo in 3 anni a partire dal 2021 così come stabilito dal D.L. 18 del 17/03/2020 art. 107 comma 5;

PROPONE DI DELIBERARE

L'approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per l'anno 2020, così come validato dal competente Ente di Governo dell'ambito, ATA Rifiuti ATO 3 Macerata di cui in allegato;

Di ripartire il maggior costo previsto per l'anno 2020 quantificato in percentuale al 5,55 % nei prossimi 3 anni a partire dal Piano Finanziario 2021;

VERBALE DI DELIBERAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATO il sopra riportato documento istruttorio;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO che sulla proposta di deliberazione sono stati resi i pareri di cui all'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 integralmente riportati nel presente atto ai sensi dello statuto comunale.

CON VOTI favorevoli UNANIMI resi nei modi di legge;

D E L I B E R A

L'approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per l'anno 2020, così come validato dal competente Ente di Governo dell'ambito, ATA Rifiuti ATO 3 Macerata di cui in allegato;

Di ripartire il maggior costo previsto per l'anno 2020 quantificato in percentuale al 5,55 % nei prossimi 3 anni a partire dal Piano Finanziario 2021;

Ed inoltre, stante l'urgenza, con voti favorevoli UNANIMI resi nei modi di legge, DELIBERA di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, sull'ordinamento degli EE.LL.

ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000

Parere: Esito: Favorevole Data : 02-12-2020

Regolarita' TECNICA

Il Responsabile del Servizio
DE ANGELIS STEFANO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto a norma di legge

IL SINDACO
SANTINELLI MATTEO

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DE ANGELIS STEFANO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 18/01/2021 senza reclami;
- e' divenuta esecutiva il giorno: 29/12/2020
- perche' dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c. 4 D.lgs 267/2000);
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 47, comma 2) perche' non soggetta al controllo preventivo;

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DE ANGELIS STEFANO